

Rapporto

numero	data	Dipartimento
6650 R	9 gennaio 2013	ISTITUZIONI
Concerne		

**della Commissione della legislazione
sull'iniziativa parlamentare 22 febbraio 2011 presentata nella forma
elaborata da Giorgio Pellanda e cofirmatari per la Commissione delle
petizioni e dei ricorsi per l'introduzione di un nuovo art. 154 cpv. 3 nella
Legge organica patriziale (LOP)**

(vedi messaggio 12 giugno 2012 n. 6650)

I. PREMESSA

Il tema proposto dal messaggio in esame si colloca nel contesto della LOP. Seppur di natura ampiamente marginale e alquanto particolare, esso si riferisce all'acquisto dello stato di patrizio, caratterizzato per legge da tre possibili modalità: per filiazione, per matrimonio o per concessione; in tutti i casi, il presupposto basilare è il possesso della cittadinanza ticinese.

Tramite una petizione (inoltrata al Gran Consiglio il 29 dicembre 2008) un cittadino ticinese (Giorgio Lavagno) ritenne d'aver individuato una lacuna in questo campo. Vale a dire che rispetto a una madre patrizia (sposata con un cittadino non patrizio) il "tramandare" automatico dello stato di patrizio al "nipote" avrebbe potuto interrompersi qualora il "figlio maggiorenne" (insomma il padre dell'abiatico) fosse nel frattempo deceduto: questione secondo il petente non chiarita dalle norme transitorie della LOP del 1992, entrata in vigore nel 1995 (in particolare all'art. 154).

La Commissione delle petizioni e dei ricorsi (primo firmatario il deputato Giorgio Pellanda) condivise la preoccupazione del petente e presentò il 22 febbraio 2011 un'iniziativa elaborata. Questa presunta anomalia avrebbe dunque potuto essere risolta introducendo, sotto il titolo VIII (*Norme transitorie, abrogative e finali*), un nuovo capoverso all'art. 154, del seguente tenore:

Art. 154 cpv. 3 (nuovo)

"³I discendenti dei figli maggiorenni di madre patrizia sposata con un cittadino non patrizio possono sempre acquistare lo statuto di patrizio, presentando richiesta all'ufficio patriziale."

Con il messaggio governativo n. 6650 del 12 giugno 2012 il Consiglio di Stato ritiene che le attuali normative diano sufficienti garanzie per l'accesso, «*per concessione assembleare (art. 43 LOP), alla cittadinanza patrizia*» e propone di respingere l'iniziativa parlamentare elaborata. Opinione condivisa anche dall'Alleanza patriziale ticinese (ALPA), citata nel messaggio in esame e ribadita in occasione dell'audizione di tre suoi rappresentanti in Commissione della legislazione (10 ottobre 2012).

Commissione che, prima di concludere, ad ogni modo ha cercato di venire a capo del tema proposto e in particolare della sua formulazione (considerata un vero e proprio rompicapo, di per sé contraria al principio della chiarezza), della sua collocazione (inserire in una norma transitoria ampiamente scaduta un'eccezione a tempo indeterminato per assicurare un automatismo), dei suoi contenuti (in particolare l'attributo "maggioirenni" o il potestativo d'acquisto dello statuto di patrizio quale automatismo in contraddizione con la presentazione della richiesta all'Assemblea patriziale, tramite l'Ufficio (Esecutivo), che equivale alla possibile concessione).

Pur condividendo in massima parte i contenuti del messaggio in esame, le conclusioni da un profilo della forma e della sostanza, a parere della Commissione della legislazione, hanno lasciato aperti alcuni quesiti che hanno indotto a chiedere alla Sezione enti locali, tramite il Consiglio di Stato, un supplemento di informazioni, con un approccio e un metodo conoscitivo e di indagine diverso, seppur complementare sul tema in esame.

Queste le dettagliate risposte fornite alla Commissione il 19 dicembre 2012.

Domande e risposte

1. Quanti casi come quelli illustrati nell'iniziativa elaborata sono conosciuti e ricorrenti alla SEL? Esiste una statistica? È solo un caso particolare?

Non esiste una statistica in materia; comunque i casi sottoposti all'attenzione o a conoscenza della Sezione degli enti locali sono veramente limitati, dell'ordine delle unità (l'unico di cui si ha traccia certa e documentata è quello oggetto della petizione).

2. Rispetto al passato (schizzo storico) com'è l'evoluzione dell'appartenenza ad un patriziato? La nuova legge del 1992 (senza dimenticare le recenti modifiche, approvate dal GC) in quale modo ha operato per rivitalizzare il patriziato? Particolarmente in riferimento all'"Acquisto dello stato di patrizio", rispetto al passato, quali sono le novità?

La novità principale introdotta dal Legislatore con la revisione del 1992 consiste nella trasmissione dello stato di patrizio per via materna.

Per quanto concerne l'evoluzione legislativa del concetto di cittadinanza patrizia, occorre ritornare perlomeno alle modifiche di legge del 1962 e del 1992:

La concessione dello stato di patrizio ha subito, nel corso del tempo, una profonda evoluzione, seguendo la trasformazione da corporazione a carattere territoriale in corporazione a base personale.

Come fa notare Giuseppe Lepori nella sua opera pubblicata postuma *Diritto costituzionale ticinese nella parte riservata al Patriziato ticinese*:

«Prima che la dottrina individualista propagata dalla Rivoluzione francese si affermasse, determinante era il principio secondo cui il soggetto dell'ordine giuridico comunale era costituito dalla famiglia, ma una famiglia domiciliata nell'ambito geografico della vicinanza, con casa e beni. Il principio, nel corso del secolo XIX evolve: l'appartenenza ad una famiglia resta sempre il presupposto della qualità di patrizio, ma questa a mano a mano si scioglie da ogni vincolo territoriale: se un tempo lo stato di patrizio era legato al domicilio nel Comune, in epoca successiva venne condizionato, per colui che abbandonava il Comune, al pagamento delle imposte: più tardi divenne un rapporto puramente personale: anche il patrizio che vive fuori della giurisdizione e non solve nessun tributo, ha diritto di essere iscritto nel registro dei fuochi, e pertanto di prendere parte alle assemblee e di partecipare, entro certi limiti, al godimento dei beni patriziali. Sicché oggi, formalmente, la

qualità di patrizio, con tutte le conseguenze che implica, è attestata dalla iscrizione nel registro dei fuochi: e non importa ove si trova il domicilio».

Il legislatore del 1962, sulla base di precise indicazioni e direttive del Consiglio di Stato, tra le quali quella di studiare l'istituto di una naturalizzazione patriziale, ha proceduto a disciplinare per esteso l'acquisto e la perdita dello stato di patrizio. In pratica le innovazioni più importanti e incisive apportate al testo del 1857 furono tre.

Anzitutto l'art. 5 LOP, secondo cui lo stato di patrizio è indissolubile dal possesso della cittadinanza ticinese. Questa modifica rovesciava l'ambigua formulazione del precedente art. 24, che permetteva la concessione dello stato di patrizio anche ai «*forestieri del Cantone*».

Nel messaggio si motivava la scelta col fatto che il «*possesso della cittadinanza cantonale dovesse essere presupposto necessario per poter accedere all'acquisto del Patriziato: ove si ammettesse il contrario, potrebbero verificarsi casi di stridente ingiustizia, qualora un Patriziato concedesse lo stato di patrizio a un cittadino confederato, rifiutandolo invece a un ticinese discendente da famiglia naturalizzatasi, per esempio, da oltre un secolo*».

Un'altra novità era rappresentata dall'art. 9, che pone determinate condizioni all'acquisto dello stato di patrizio. Contrariamente a quanto disponeva la legge precedente, si pensò che la "naturalizzazione" non potesse avvenire senza l'adempimento di determinate premesse, e particolarmente senza che il richiedente presentasse certi requisiti di "assimilazione", condizioni che la legge imponeva per evitare abusi "permissivi", ma oggi interpretate come troppo favorevoli ai richiedenti.

Altro discorso, invece, per il patrizio che volesse diventare membro di un altro Patriziato. Saggiamente il legislatore ha posto come condizione la rinuncia al Patriziato precedente «*nell'intento di evitare un'incetta all'appartenenza ai Patriziati*».

Per riassumere, la LOP del 1962 presentava le seguenti possibilità di acquisto della cittadinanza patriziale, ritenuto il requisito essenziale sancito dall'art. 5 del possesso della cittadinanza ticinese:

1. per filiazione (art. 6): per il fatto cioè di essere figlio di padre patrizio oppure di madre patrizia non coniugata con il padre (figlio naturale);
2. per cambiamento di stato civile (art. 7): è il caso del figlio naturale di madre non patrizia che sposa il padre patrizio oppure di questo stesso figlio naturale che riceve, per cambiamento di nome, il cognome e l'origine del padre patrizio;
3. per matrimonio (art. 8): il caso della donna che si unisce in matrimonio presenta, per quanto è del suo stato di patrizia, qualche difficoltà. Si tenga presente che, nel sistema della LOP il possesso della cittadinanza ticinese è indissolubile dallo stato di patrizio.

Lo stato di patrizio si perde o perdendo la cittadinanza cantonale (art. 16 lett. b) oppure per lo svincolo (art. 16 lett. b).

Pertanto: la donna patrizia che si sposa rimane patrizia a meno che, con il matrimonio, perda la cittadinanza ticinese oppure acquisti il patriziato del marito (art. 8 cpv. 1). Nel caso della donna patrizia si presta ad un'interessante casistica che ci si limita a riassumere:

- a) la donna patrizia sposa un cittadino ticinese non patrizio: la donna rimane patrizia;
- b) la donna patrizia sposa un cittadino ticinese patrizio di un altro patriziato: la donna perde i diritti del proprio patriziato per acquistarli in quello del marito;

- c) la donna patrizia sposa un confederato: con il nuovo diritto matrimoniale non perde lo stato di patrizia poiché con il matrimonio mantiene la cittadinanza ticinese.

Giusta l'art. 127 LOP poteva essere reintegrata nello stato di patrizio la donna che per matrimonio aveva perduto lo stato di patrizia (il che avveniva regolarmente sotto il regime della vecchia LOP se sposava un non patrizio) e avesse tuttavia mantenuta la cittadinanza cantonale o l'avesse riacquistata prima dell'entrata in vigore della LOP; la reintegra avviene mediante semplice dichiarazione scritta al patriziato cui apparteneva. La norma dell'art. 127 LOP aveva carattere transitorio e intendeva risolvere i casi precedenti al 1° gennaio 1963, data di entrata in vigore della nuova LOP. Da rilevare inoltre che la donna nelle condizioni di poter mantenere lo stato di patrizia dopo il matrimonio con il non patrizio o il confederato non costituisce fuoco ai sensi dell'art. 20 LOP; costei non è quindi iscritta nel registro dei fuochi ma unicamente nel catalogo dei votanti (art. 30 LOP).

4. per concessione (art. 9): l'assemblea patriziale può concedere a un non patrizio lo stato di patrizio se il richiedente è cittadino ticinese attinente nel Comune in cui ha sede il patriziato, o se è domiciliato da almeno venti anni, oppure se il richiedente ha ottenuto lo svincolo da altro patriziato.

È opportuno ricordare che con la revisione del diritto di adozione nel 1973 e del diritto di filiazione nel 1976 gli art. 6, 7 e 14 della LOP sono stati adeguati alla normativa del Codice civile svizzero.

La naturalizzazione patriziale ha significato l'aspetto di vita patriziale che più di tutti ha fatto discutere. I dibattiti in sede di procedura di consultazione sul testo commissionale hanno chiaramente lasciato intendere che molti patrizi ticinesi sono poco reticenti a concedere agevolazioni senza il loro consenso.

Questo fatto non deve meravigliare.

Proprio nella parte della LOP, dedicata all'appartenenza patriziale, si è assistito ad un difficile connubio tra realtà patriziale e norme di legge. Il riferimento va in particolare all'art. 9 della LOP in vigore, che codifica l'acquisto dello stato di patrizio per concessione.

È ben vero che si tratta di una norma potestativa, che lascia all'Assemblea patriziale un'ampia discrezionalità, ma in effetti ha confermato la sua inutilità, per mancato uso. Non si conoscono dati precisi, ma si può tranquillamente affermare che rari sono stati i casi di naturalizzazione patriziale, anche quando i richiedenti avevano tutte le carte in regola. Il che sta ad indicare che troppo spesso i patrizi sembrano rinchiusi in sé stessi con conseguenze facilmente intuibili.

3. A prima vista il contenuto dell'iniziativa sembra offrire una maggiore apertura: perché, come si evince nel M6650, ciò non sembra essere il caso?

Il messaggio governativo non mette in dubbio il fatto che l'iniziativa parlamentare elaborata offra una maggiore apertura rispetto alla situazione attuale, bensì segnala come occorra «*nondimeno valutare attentamente gli effetti e l'opportunità dell'estendere ulteriormente il novero degli aventi diritto all'acquisto dello stato di patrizio*» (M6650, pag. 4). Inoltre, si precisa come «*nel caso in cui la norma dovesse restare in vigore per un numero cospicuo di anni, ciò potrebbe comportare l'esistenza di una distanza generazionale notevole tra la cittadina patrizia e il beneficiario del nuovo diritto; una distanza tale da mettere in discussione la trasmissione dello "spirito viciniale" che deve contraddistinguere l'attività degli Enti patriziali (art. 1 LOP)*» (ibid).

4. *Questione formale (si tratta di una IE): si può introdurre questa novità sotto il titolo VIII Norme transitorie, abrogative e finali? La legge è entrata in vigore il 1° gennaio 1995! I temi e soggetti riguardanti l'art. 154 (Figli, opzione e acquisto), come altri, fanno riferimento a una reazione da attuare entro un anno dall'entrata in vigore. La modifica proposta, con valore temporale illimitato, può essere collocabile fra norme transitorie, già ampiamente scadute?*

No. Come illustrato nel messaggio, la sistematica proposta dall'iniziativa elaborata è errata.

5. *Non sarebbe, se del caso, da collocare sotto il titolo IV Appartenenza al Patriziato? Lo stato di patrizio presuppone la cittadinanza ticinese (art. 40): chi non dispone di questa cittadinanza è dunque imperativamente escluso dal possibile stato di patrizio (art. 47 a). Esistono eccezioni? Insomma cittadini patrizi sprovvisti della cittadinanza ticinese ad esempio, poiché lontani dal Paese, poiché emigrati altrove e discendenti da famiglie patrizie? Se sì quali?*

Non esistono eccezioni, la norma relativa alla cittadinanza ticinese è imperativa.

6. *Automatismo dell'acquisto dello stato di patrizio: solo per filiazione, il figlio minorenni (art. 41 cpv. 1). Esistono altre forme di automatismo (a parte quanto prevede l'art. 42 «per matrimonio»)?*

No.

7. *Perché al figlio maggiorenne non è concesso? Ai profani ciò risulta contraddittorio. Anzi, non c'è il rischio di introdurre una disparità? La questione è stata risolta (cfr. pag. 3 M6650) solo temporalmente senza la qualifica di minorenni o maggiorenne... («purché si situi nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995»). L'iniziativa elaborata tuttavia rammenta una sentenza del TRAM (11 luglio 2008) ...*

In realtà i figli maggiorenni di padre o madre patrizia sono anch'essi patrizi se erano minorenni il 1° gennaio 1995. Se invece a tale data il figlio di madre patrizia sposata con un non patrizio o che aveva acquistato il patriziato del marito erano maggiorenni, potevano esercitare il diritto conferito loro dalla norma transitoria (art. 154). Bisogna tenere conto del fatto che l'apertura con la LOP del 1992 (entrata in vigore il 1° gennaio 1995) allargava in modo importante la base demografica dei Patriziati ticinesi, introducendo in particolare la trasmissibilità del Patriziato per via materna. Il Legislatore, tuttavia, a quel momento volle introdurre una norma transitoria per permettere anche ai figli maggiorenni di genitore patrizio reintegrata e/o sposata con un non patrizio di acquisire il patriziato.

8. *Esiste dunque solo la facoltà, per un figlio maggiorenne, di presentare la richiesta all'Assemblea patriziale del genitore patrizio, in applicazione dell'art. 43 cpv. 1? Independentemente dalla modifica in esame è ipotizzabile invocare principi di uguaglianza giuridica costituzionale, per evitare una discriminazione?*

In base alla legislazione vigente, il figlio maggiorenne può richiedere all'Assemblea patriziale la concessione dello stato di patrizio se adempie a uno dei requisiti previsti dall'art. 43 LOP.

Per quanto concerne il principio costituzionale dell'uguaglianza giuridica, rileviamo come esso sia stato richiamato nella sentenza dell'11 luglio 2000 del Tribunale cantonale

amministrativo¹, nella quale si ricordava che non può essere discriminato, negandogli lo statuto di patrizio, il figlio maggiorenne di genitore divenuto patrizio in applicazione dell'art. 154 cpv. 2 LOP, rispetto al figlio minorenni, che acquisiva automaticamente lo stato di patrizio dal padre in virtù dell'art. 41 cpv. 1 LOP.

9. *Corrisponde al vero che, discutendo a suo tempo sulle modifiche della LOP (poi Legge del 28 aprile 1992), l'art. 41 (filiazione) «Acquista lo stato di patrizio il figlio minorenni di genitore patrizio» quell'aggettivo non figurava? Insomma, rispetto alla domanda precedente, evitare questo aggettivo non sarebbe più opportuno anche perché è già chiaro che chi discende da genitore patrizio lo è già dalla nascita? Mentre ha un senso solo in attuazione dell'art. 43 (Per concessione)?*

È vero che l'aggettivo "minorenni" non figurava nel messaggio governativo n. 3539 del 5 dicembre 1989.

Il testo della proposta di legge contenuta nel messaggio era il seguente:

Articolo 41

Acquisto dello stato di patrizio

a) per filiazione

¹*È patrizio di nascita il figlio di genitore patrizio.*

²*Se i genitori sono membri di patriziati diversi si presume che il figlio acquisti lo stato di patrizio del padre, a meno che dichiarati ai rispettivi uffici patriziali di scegliere quello della madre.*

³*La dichiarazione di scelta del patriziato deve essere fatta dal diretto interessato entro l'anno dal compimento della maggiore età.*

⁴*La scelta vale anche per i discendenti.*

Il tema della maggiore età era quindi citato, al capoverso 3, in merito alla questione della dichiarazione di scelta in caso di genitori membri di patriziati diversi.

La Commissione della legislazione, nel suo rapporto (rel. Emilio Catenazzi), non modificò questo articolo.

L'articolo fu per contro modificato dal Gran Consiglio in sede di dibattito parlamentare.

Riportiamo qui di seguito l'estratto del verbale²:

¹ Sentenza 11 luglio 2000 del Tribunale cantonale amministrativo in re G.M; pubblicata in RDAT I-2001, pagg. 23 e ss.

² RVGC 1992, vol. 1, pag. 159.

DISEGNO DI NUOVA LEGGE ORGANICA PATRIZIALE (seguito)

Messaggio no. 3539 del 9 dicembre 1989

Continua la discussione di dettaglio.

Art. 39 e 40

Approvati senza discussione o modifiche.

Art. 41

E' aperta la discussione.

GIOVANNINI A. - Si dichiara consenziente con la formulazione dell'art. 41, ma desidera sapere dal Consigliere di Stato o dal relatore se, per colmare il vuoto che si verrebbe a creare, allo stesso è pure applicabile la norma transitoria prevista all'art. 153.

PEDRAZZINI A., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI - Giudica legittima la domanda posta dall'on. Giovannini per rispondere alla quale si offrono due possibilità:

- l'introduzione di una norma transitoria anche per l'art. 41, come già proposto per l'art. 42;
- una modifica del cpv. 1 attraverso la seguente formulazione: "Acquista lo stato di patrizio il figlio minorenni di genitore patrizio"; infatti, una norma del genere sarebbe valida tanto per coloro che nasceranno quanto per coloro che sono ancora minorenni al momento dell'entrata in vigore della legge. Aggiunge che se la sua formulazione fosse accolta, diventerebbero inutili sia il cpv. 5 dell'art. 41 sia l'art. 44.

SALMINA E. - E' del parere che la preoccupazione espressa dal Consigliere di Stato all'art. 41 cpv. 1 debba essere sciolta in sede di norme transitorie, anche per evitare che il dibattito diventi eccessivamente confuso e improvvisato.

PELLONI S. - Per ovviare a qualsiasi remora formale, fa sua la proposta del Consigliere di Stato di una nuova formulazione del cpv. 1 e di stralcio del cpv. 5.

La discussione è dichiarata chiusa.

Messa ai voti, la nuova formulazione del cpv. 1 ("Acquista lo stato di patrizio il figlio minorenni di genitore patrizio") è accolta con un solo voto contrario.

10. Perché solo all'art. 154 si cita una situazione relativa a figli maggiorenni di una madre patrizia sposata con un non patrizio, mentre al titolo IV Appartenenza al patriziato questa circostanza è assente?

Perché con la norma transitoria si voleva permettere ai figli maggiorenni (al 1° gennaio 1995) di madre patrizio sposata con un non patrizio di acquisire la cittadinanza patrizia. Se tutti coloro i quali si trovavano in quella situazione avessero fatto capo alla norma transitoria, non avrebbe avuto alcun senso introdurre al titolo IV un'ulteriore norma concernente l'appartenenza al patriziato. Bisogna infatti precisare che l'acquisizione dello stato di patrizio per filiazione (art. 41) o per matrimonio (art. 42) è un automatismo, e non una concessione.

11. L'iniziativa solleva un tema, ma sembra dunque sbagliare bersaglio. Quale rimedio giuridico si potrebbe applicare?

(Art. 40) Lo stato di patrizio presuppone la cittadinanza ticinese: è un dato imperativo o vi sono eccezioni (semai quali)?

Non esistono eccezioni, la norma relativa alla cittadinanza ticinese è imperativa.

12. Art. 41: se un genitore è patrizio: il figlio lo è automaticamente, come pure poi i suoi eventuali discendenti e così via. Lo stato di patrizio non deve essere confermato per ogni generazione successiva: salvo interruzione come indicato all'art. 47 (Perdita). Corretto?

Corretto.

13. Art. 42: una persona acquista lo stato di patrizio quando contrae matrimonio con una persona patrizia: se questa persona, per precedente divorzio o vedovanza o altro, avesse dei figli minorenni, questi diventano pure loro automaticamente patrizi?

I figli minorenni di genitore patrizio sono automaticamente patrizi, ritenuto comunque il diritto (per il figlio) di scelta (art. 41 cpv. 3 LOP).

14. Art. 154 cpv. 2: i figli maggiorenni di madre patrizia sposata con un non patrizio possono acquistare lo stato di patrizio della madre, ecc. (vedi norma transitoria) se ne fanno richiesta all'ufficio patriziale. Ma perché solo nella norma transitoria? Perché in fondo non far riferimento a un rimedio del genere: art. 43 cpv. 3 «I figli maggiorenni del richiedente o di genitore patrizio possono fare richiesta d'acquisto all'ufficio patriziale»?

Si tratta di una scelta politica e legislativa fatta dal Gran Consiglio in occasione della revisione totale della Legge organica patriziale.

15. Vi è insomma una serie di contraddizioni e poi sembra pure una discriminazione: l'art. 42 ci dice che l'acquisto dello stato di patrizio per matrimonio dovrebbe presupporre tale stato anche per i figli, ma non si chiarisce se nati da questo matrimonio.

L'art. 41 LOP stabilisce chiaramente che è patrizio il figlio minorenni di genitore patrizio. Visto che la norma non fornisce ulteriori spiegazioni, si deve dedurre che tale diritto è conferito a ogni persona con un rapporto di filiazione con il genitore patrizio.

16. Quando si parla di figli maggiorenni (art. 154) a che cosa ci si riferisce? A rigore solo a figli precedenti di un genitore non patrizio che patrizio lo è diventato solo per matrimonio. Come fa una madre patrizia ad avere figli non patrizi se l'art. 41 cpv. 1 ne sancisce lo stato in modo automatico per il figlio minorenni?

L'art. 154 LOP si riferiva (norma transitoria nel frattempo decaduta) a figli maggiorenni di genitori patrizi la cui madre intende esercitare il diritto di reintegra (cpv. 1) e a figli maggiorenni di madre patrizia sposata con un non patrizio (cpv. 2).

La norma transitoria in questione voleva appunto permettere di "recuperare" quei figli maggiorenni che l'art. 41 non includeva (e non include tuttora). A titolo puramente teorico, se durante il 1995 tutti quei figli maggiorenni definiti ai cpv. 1 e 2 dell'art. 154 LOP avessero esercitato il diritto conferito loro dalla legge, il problema in discussione non si sarebbe più posto, se non per quei casi - che si possono definire assolutamente eccezionali - in cui il diritto di cui all'art. 154 LOP non fosse potuto essere esercitato a causa del decesso del figlio di madre patrizia sposata con un non patrizio. A mente della scrivente Sezione, l'unico caso conosciuto di questo tipo è appunto quello personale del signor Giorgio Lavagno.

17. Il rimedio o sanatoria, rispetto a quanto solleva l'iniziativa elaborata risiede nella possibilità sempre attuabile di rifarsi all'art. 43 con una richiesta di concessione ad un ufficio patriziale. Tuttavia un "nuovo" art. 43 cpv. 3 non rappresenterebbe una soluzione accettabile?

La domanda esula dalle nostre competenze.

18. Resta da chiarire se tra figlio minorenni e figlio maggiorenne si possa invocare il tema della discriminazione (richiamo ai principi di uguaglianza giuridica sanciti a livello costituzionale: art. 8 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 e art. 7 della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997). E se sì, come rimediarsi?

La sentenza dell'11 luglio 2000 del Tribunale cantonale amministrativo³, seppur chiaramente connessa con l'applicazione della Legge organica patriziale, in realtà poggiava principalmente sui principi dell'uguaglianza giuridica sanciti a livello costituzionale (art. 8 della Costituzione federale del 18 aprile 1999, nonché art. 7 della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997), in base ai quali non può essere discriminato, negandogli lo statuto di patrizio, il figlio maggiorenne di genitore divenuto patrizio in applicazione dell'art. 154 cpv. 2 LOP, rispetto al figlio minorenni, che acquisiva automaticamente lo stato di patrizio dal padre in virtù dell'art. 41 cpv. 1 LOP.

A seguito di questa sentenza, la Sezione degli enti locali, con lettera circolare del 26 settembre 2000 a tutti gli Enti patriziali del Cantone aveva chiaramente ingiunto l'applicazione dell'art. 41 cpv. 1 LOP prescindendo dall'aggettivo minorenni. In tale lettera, che può a tutti gli effetti essere considerata alla stregua di una direttiva, la Sezione enti locali aveva in particolare comunicato:

«Ne consegue che i figli maggiorenni di genitore patrizio integrato giusta la norma transitoria rappresentata dall'articolo 154 cpv. 2 LOP, per i quali la scrivente Sezione ha invitato le amministrazioni patriziali a sospendere la trattazione delle specifiche richieste volte alla trasmissione dello stato di patrizio, saranno iscritti nei registri patriziali essendo diventati cittadini patrizi alla data di presentazione della richiesta deposta dal genitore, purché si situino nel periodo dal 1. gennaio al 31 dicembre 1995».

Il problema (nuovamente) sollevato dal signor Giorgio Lavagno e ripreso dalla Commissione delle petizioni e dei ricorsi concerne per contro un'altra fattispecie, e cioè la possibilità di acquisire automaticamente lo stato di patrizio (quindi non attraverso una decisione assembleare) senza che vi sia forzatamente una contiguità generazionale (cioè di padre o madre in figlio/a). In altri termini, con la proposta dell'iniziativa si vuole codificare la possibilità di concedere la cittadinanza patrizia anche in presenza di uno o più "salti generazionali".

19. Dunque, anziché riflettere su un eventuale nuovo cpv. (art. 43, cpv. 3), perché non togliere il termine "minorenni" all'art. 41 cpv. 1? E per tutti gli altri casi (figli maggiorenni, ecc. compresi) rifarsi a quanto già ora prevede l'art. 43 (per concessione)?

Si tratta di una possibilità che il Legislatore aveva scartato in sede di revisione totale della legge (nel 1992).

³ Sentenza 11 luglio 2000 del Tribunale cantonale amministrativo in re G.M; pubblicata in RDAT I-2001, pagg. 23 e ss.

II. CONCLUSIONI

Proprio l'ultima domanda ci consente di riflettere su come avvenne la discussione in Parlamento nel 1992 (vedi citazione del verbale). Il progetto di LOP non prevedeva per nulla l'aggettivo "minorenne" all'art. 41 cpv. 1; la sua introduzione nacque a seguito di un compromesso che mescolava due cose diverse. La sua originale e primitiva formulazione definiva in modo chiaro ciò che per storia e tradizione ha da sempre caratterizzato l'appartenenza a questa importante istituzione locale: un automatismo che con l'aggiunta dell'aggettivo "minorenne" a ben vedere lascia aperti chiari dubbi di interpretazione, come ad esempio quello, in età matura ("maggiorenne") di una possibile eventuale necessità di conferma per mantenere lo stato di patrizio.

A questo punto si dipana e si chiarisce anche quanto, sbagliando bersaglio, formulazione e collocazione, l'iniziativa elaborata in esame avrebbe dovuto o potuto conseguire: è patrizio il figlio di genitore patrizio, come pure i suoi discendenti, purché ognuno di essi sia cittadino ticinese.

Concetto peraltro e inoltre già evidenziato nella sentenza 11 luglio 2000 del Tribunale amministrativo, pubblicata in RDAT I-2001, pag. 23 e ss.

Da ciò deriva che l'iniziativa elaborata in esame non regge poiché:

- da un profilo formale la proposta di modifica della LOP non può essere collocata come principio a tempo indeterminato in norme transitorie, che regolano situazioni eccezionali o particolari entro limiti di tempo definiti (nel caso, ampiamente superati);
- come è esposta, la questione può essere risolta, se sorretta dalla volontà di agire a livello locale per un bene comune e non quale privilegio passivo, nella legge attuale: nel testo ci si richiama pur sempre a una richiesta sulla quale un'Assemblea patriziale (tramite il suo ufficio) valuta e si esprime;
- l'automatismo successorio e generazionale dell'acquisizione dello stato di patrizio è pure presente nella legge, a condizioni imperative (la cittadinanza ticinese).

Tuttavia l'enunciazione della proposta di modifica (confusa o perlomeno arzigogolata) consente di rivedere e modificare, in forma di controprogetto, nel rispetto della volontà di attuazione appunto dell'automatismo, l'art. 41 cpv. 1 «*Acquista lo stato di patrizio il figlio di genitore patrizio*». Togliere insomma l'aggettivo "minorenne" e riportare alla formulazione originale questa parte della LOP, come venne presentata nel 1992, esprimere in modo cristallino un principio, in modo da evitare altri eventuali possibili appigli.

La Commissione della legislazione ritiene pertanto evasa l'iniziativa parlamentare elaborata in esame e, in forma di controprogetto, in forza dell'art. 99 LGC/CdS, propone la seguente modifica della LOP:

Art. 41 cpv. 1

¹*Acquista lo stato di patrizio il figlio ~~minorenne~~ di genitore patrizio.*

Per la Commissione della legislazione:

Gianrico Corti, relatore

Agustoni - Beretta Piccoli L. - Caverzasio - Celio - Galusero -
Giudici - Guerra - Mellini - Paparelli (con riserva) - Pedrazzini -
Rückert - Stojanovic

Disegno di

LEGGE

organica patriziale del 28 aprile 1992; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare 22 febbraio 2011 presentata nella forma elaborata da Giorgio Pellanda e cofirmatari per la Commissione delle petizioni e dei ricorsi;
- visto il messaggio 12 giugno 2012 n. 6650 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 9 gennaio 2013 n. 6650R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

I.

La legge organica patriziale del 28 aprile 1992 è così modificata:

Art. 41 cpv. 1

¹Acquista lo stato di patrizio il figlio di genitore patrizio.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
Il Consiglio di Stato fissa la data di entrata in vigore.